

COMUNE DI LOIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE

N. 108

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RESISTENZA IN GIUDIZIO - RICORSO PROMOSSO DA DE MARIA EOLO

L'anno **2012**, addì **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **21:15** nella Casa Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

1) MAESTRAMI GIOVANNI	SINDACO	SI
2) GAMBERINI PAOLO	VICE SINDACO	SI
3) PUCCI LUCIA	ASSESSORE	SI
4) BALDASSARRI LUCA	ASSESSORE	SI
5) CARPANI PATRIZIA	ASSESSORE	NO

Partecipa il Vice Segretario **CINZIA ROSSETTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **GIOVANNI MAESTRAMI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI LOIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL
D.Lgs. 18.8.2000, N° 267

OGGETTO: RESISTENZA IN GIUDIZIO - RICORSO PROMOSSO DA DE MARIA EOLO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 28/12/2012

IL RESPONSABILE DI AREA
(f.to GAMBERINI EVA)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 28/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(f.to ROSSETTI CINZIA)

OGGETTO:

RESISTENZA IN GIUDIZIO - RICORSO PROMOSSO DA DE MARIA EOLO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 27.09.2012 è pervenuto all'Avv. Paolo Bonetti in qualità di procuratore domiciliata rito costituito in giudizio dal Sindaco pro tempore del Comune di Loiano Atto di citazione in appello promosso dal Sig. De Maria Eolo;

RAVVISATA l'esigenza di far valere le ragioni dell'Amministrazione Comunale dinanzi al Tribunale Civile di Bologna;

RITENUTO di incaricare l'Avv. Paolo Bonetti, con studio in Bologna - Via Altabella n. 3, il quale si è reso disponibile all'incarico stesso per un compenso di € 3.775,20 (inclusi oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle ritenute), salvo più esatta quantificazione delle proprie competenze in rapporto all'evolversi del giudizio;

VISTO l'art. 35, comma 1, lett. l) dello Statuto del Comune di Loiano, il quale stabilisce che la Giunta Comunale autorizza il Sindaco a costituirsi o a resistere in giudizio;

DATO ATTO che la spesa di cui al presente atto trova copertura all'intervento n. 1010603 del bilancio di previsione 2012;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio, innanzi alla Corte di Appello di Bologna, nella controversia promossa dal Sig. De Maria Eolo;
2. Di conferire l'incarico di legale patrocinio dell'Ente l'Avv. Paolo Bonetti, con studio in Bologna - Via Altabella n. 3, attribuendogli, nel contempo, le più ampie facoltà di legge, comprese quelle di transigere e conciliare le controversie.

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, si dichiara la presente deliberazione urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto del D. LGS 267/2000.

narrativa, e che il medesimo fatto illecito ha causato al signor Eolo De Maria un ingiusto danno patrimoniale, morale ed esistenziale e, per l'effetto condannare la Edilpianoro s.p.a. ed il Comune di Loiano, in solido, a pagare al signor Eolo De Maria, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale la somma di Euro 1.470.953,53, a titolo di risarcimento del danno morale la somma di Euro 500.000,00, ed a titolo di risarcimento del danno esistenziale la somma di Euro 500.000,00 per un totlae complessivo di Euro 2.470.953,53 o la maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre interessi sino al soddisfo e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Salvo aggiungere o modificare. Salvo ogni altro diritto e ragione di legge".

- che si è costituito in giudizio il Comune di Loiano, in persona del Sindaco, sig. Giovanni Maestrami, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

"ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa; Voglia ill.mo Tribunale adito rigettare le domande ex adverso formulate, nei confronti del comune di Loiano, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti; con riserva di precisare e modificare le domande, le eccezioni e conclusioni già formulate, ex art.183 c.p.c.; con ogni riserva istruttoria nelle forme e nei termini di cui all'art.184 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre oneri accessori come per legge."

- Che alla prima udienza del 1/12/2005 il Giudice, accertata la regolarità delle notifiche, ha dichiarato la contumacia della citata Edilpianoro e rinviato la causa per trattazione ex art.183 cp.c. (vecchio rito) all'udienza del 28/11/2006, udienza in cui le parti hanno chiesto i termini di cui all'art.183 V comma c.p.c., concessi dal Giudice, con rinvio al 23/10/2007 per i provvedimenti di cui all'art.184 c.p.c. A detta udienza, con ulteriore rinvio al 22/1/2009, il Giudice ha concesso i termini per memorie istruttorie e repliche

(vecchio rito) per poi rinviare, all'udienza suddetta, per precisazione delle conclusioni all'udienza del 27/1/2011 ove la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c

- Che con sentenza nr.1719/2011 il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Unico Dott. Marco Marulli, così decideva:

“Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza respinta, respinge le domande proposte da De Maria Eolo nei confronti di Edilpianoro s.p.a. + 1 con atto di citazione passato per le notifiche il 15/7/2005 e condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 56 per spese, in euro 4000,00= per diritti ed in euro 4000,00= per onorari, oltre IVA e CPA e art.14 t.p.

ri t e n u t o

che detta sentenza è viziata da errore, ingiusta ed illegittima in fatto ed in diritto, poiché ha respinto le domande attoree che dovevano essere accolte ed ha altresì condannato alle spese di soccombenza,

propone formale appello

avverso la sentenza n.1719/2011 emessa dal Tribunale di Bologna in data 18/4/2001 e depositata in data 28/6/20011 – non notificata – nella causa R.G. 11350/2005 e ne chiede la totale riforma e per l'effetto

C I T A

- la Edilpianoro s.p.a. (P.I.:00565271202) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pianoro (Bologna) via del Lavoro n.2,
- il Comune di Loiano (P.I.:00701921207) in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Loiano (Bologna), via Roma n.55, con domicilio eletto per il giudizio di primo grado in Bologna, presso e nello Studio dell'avv. Paolo Bonetti, in via Altabella nr.3

con invito a comparire avanti all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, Collegio e sezione designandi, all'udienza del giorno **29 GENNAIO 2013** ore di rito, ed a costituirsi in giudizio nel termine di giorni venti prima dell'udienza indicata, ai sensi e per gli effetti degli artt.166 e 347 c.p.c. per non incorrere nelle preclusioni e decadenze di cui agli artt.38 e 167 c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implicherà la decadenza dalla possibilità di proporre appello incidentale ex art.343 c.p.c. nonché le decadenze di cui all'art. 346 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in loro contumacia per sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni diversa istanza disattesa e respinta,

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:

In totale riforma della sentenza impugnata nr.1719/2011, in accoglimento dell'appello proposto, accertare e dichiarare la responsabilità in concorso per fatto illecito dell'Edilpianoro s.p.a. e del Comune di Loiano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., per avere condotto acque reflue urbane, senza autorizzazione e fortemente inquinate, dall'insediamento civile La Guarda al fondo Vaiarano di proprietà del signor Eolo De Maria. Voglia accertare e dichiarare inoltre la responsabilità del Comune di Loiano, ex art. 2043 c.c., in qualità di ente territoriale competente, per avere omesso di vigilare e controllare la qualità delle acque reflue urbane scaricate nei fabbricati della località La Guarda nel fondo Vaiarano di proprietà di parte attrice, e per avere omesso di adottare i provvedimenti necessari ed adeguati ad inibire il predetto scarico di acque inquinate. Voglia accertare e dichiarare che il fatto illecito

commesso in concorso dalla Edilpianoro e dal Comune di Loiano integra gli estremi della fattispecie di reato enunciate in narrativa, e che il medesimo fatto illecito ha causato al signor Eolo De Maria un ingiusto danno patrimoniale, morale ed esistenziale e, per l'effetto condannare la Edilpianoro s.p.a. ed il Comune di Loiano, in solido, a pagare al signor Eolo De Maria, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale la somma di Euro 1.470.953,53, a titolo di risarcimento del danno morale la somma di Euro 500.000,00, ed a titolo di risarcimento del danno esistenziale la somma di Euro 500.000,00 per un totale complessivo di Euro 2.470.953,53 o la maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre interessi sino al soddisfo e rivalutazione monetaria.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

In via istruttoria, confermata l'acquisizione agli atti della ATP datata 30 novembre 2000 a firma dr. Italo Melchiorre -con tutti gli allegati- (doc. 15 del fascicolo di parte attrice di primo grado) e convalidata la valenza probatoria della stessa e di tutti i documenti prodotti da parte attrice/appellante e non contestati dai convenuti/appellati, voglia l'ecc.ma Corte adita, qualora lo ritenga necessario, disporre CTU, al fine di verificare la congruità e veridicità del risarcimento richiesto come quantificato in perizia estimativa di danno e relazione di stima, giurata in data 27 aprile 2005, (doc. 19 a e 19 b del fascicolo di parte attrice di primo grado) mai ritualmente contestate né smentite da parte convenuta e da ritenersi pertanto ammessa quantomeno per facta concludentia.

MOTIVI

- 1) **Erroneità della sentenza appellata nella parte in cui NON pronuncia condanna della Edilpianoro sebbene ritenga provata la responsabilità della Edilpianoro nella causazione dell'evento denunciato.**

L'articolazione svolta dal Giudice di prime cure nella parte motivazionale della sentenza in esame al punto 3.2 tratta la problematica del riconoscimento di responsabilità in capo alla Edilpianoro s.p.a (contumace) e giunge ad affermare la fondatezza delle domande attoree nei confronti della stessa, sebbene poi INOPINATAMENTE nel P.Q.M. il Giudice respinga le domande stesse. Esaminiamola nel testo:

"3.2: Le domande sub a) e sub c) sono all'apparenza fondate limitatamente alla posizione della Edilpianoro. E' provato a) dai rilevamenti effettuati per conto dell'attore dal Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale dell'Università nel settembre 1997 (doc. 7), b) dai rilevamenti effettuati dall'ARPA del settembre 1998 (doc. 119), c) dalla relazione del C.T.U. nominato nel procedimento di A.T.P. datata 30 novembre 2000 (doc. 15) e dai rilevamenti ancora per conto dell'attore fatti eseguire dall'Istituto Universitario il 15 novembre 2004 (doc. 16) che il fondo attoreo sia stato da tempo interessato da cospicui sversamenti di liquami provenienti dal soprastante insediamento realizzato dalla Edilpianoro in località Guarda senza preventiva acquisizione della necessaria autorizzazione allo scarico. Poiché per quanto previsto dalle norme in materia edilizia (art. 44 D.P.R. 380/01) ed in materia di tutela idrica (art. 133 D. lg. 152/06) le condotte in parola costituiscono illecito diversamente rilevante, non vi è dubbio, appunto alla luce dei documenti citati che segnalano in modo inconfutabile la sussistenza e la gravità del problema rappresentato dall'attore, che ne sia prioritariamente responsabile la Edilpianoro, posto che

fu essa a realizzare l'insediamento abitativo donde le predette immissioni traggono origine senza attenersi alle prescrizioni ricevute in sede amministrativa e senza munirsi della necessaria autorizzazione allo scarico, con questo comportamento appunto integrando gli illeciti sanzionati penalmente dall'art. 44 D.P.R. 380/01 ed in via amministrativa dall'art. 133 D. lg. 152/06".

Il giudice di prime cure ha dunque palesemente erroneamente disatteso le domande attoree svolte nei confronti della Edilpianoro s.p.a. poiché mentre da un lato ne afferma la colpevolezza e responsabilità in ordine alle contestazioni mosse dall'attore, circa l'esistenza di illegittima conduzione di acque reflue urbane nel fondo di proprietà del De Maria e l'inesistenza di adeguato regolare scarico fognario nell'insediamento urbano costruito dalla Edilpianoro, denominato La Guarda, dall'altro ha poi rigettato ogni domanda nei confronti della convenuta Edilpianoro, che, tra l'altro, con comportamento contumaciale ha dimostrato il più completo disinteresse sia nei confronti degli addebiti mossi che dei danni richiesti.

La sentenza impugnata risulta dunque erronea nel punto in cui, accertata la responsabilità della convenuta Edilpianoro per aver condotto acque reflue urbane fortemente inquinate, illegittimamente e senza autorizzazione, senza aver adeguatamente predisposto un sistema di raccolta e conduzione di acque reflue nel complesso residenziale La Guarda, non ne dichiara la responsabilità ed anzi rigetta la domanda attorea svolta in tal senso.

- 2) **Erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene di escludere la concorrente responsabilità del Comune convenuto in ordine ai fatti commessi da Edilpianoro.**

L'articolazione svolta dal Giudice di prime cure nella parte motivazionale della sentenza in esame al punto 3.3 tratta la problematica del riconoscimento di

responsabilità in capo al Comune di Loiano e giunge a negare la fondatezza delle domande attoree nei confronti dello stesso, sul presupposto di una parziale ed errata interpretazione della documentazione prodotta agli atti e riconoscendo fondata l'evidentemente arbitraria e lacunosa ricostruzione dei fatti narrata dal Comune medesimo che basa tutte le proprie difese sull'esistenza di documenti del tutto irrilevanti ed inconferenti.

Esaminiamola nel testo:

"3.3: Ciò detto in ordine a Edilpianoro, che sia pure ravvisabile in ordine ai fatti commessi da costei pure una concorrente responsabilità del Comune convenuto e che sia perciò fondata la domanda sub b) è sommamente dubitabile. Intanto la stessa prospettazione attorea appare al riguardo, pur sul presupposto che al convenuto si contesta in sostanza l'omissione di una doverosa attività di vigilanza di sfuggente inquadramento, forse non casuale se si pensa ai risvolti problematici che la questione innegabilmente pone. Poiché delle due l'una: o si reputa che il Comune abbia concorso con la propria inerzia alla consumazione degli illeciti ascritti alla Edilpianoro, ma così non sembra, stando al richiamo alle norme incriminatrici penali degli artt. 328 e 361 c.p. contenuto negli scritti di parte ovvero si pensa che il Comune debba rispondere ex se dell'omessa attività di vigilanza appunto a mente delle norme richiamate.

Se è così però lo sbocco giuridico assolutorio è in entrambi i casi di difficile smentita. E' invero da escludere che il Comune possa rispondere in concorso con la Edilpianoro di quanto contestato alla medesima ovvero dell'inosservanza delle prescrizioni in sede di edilizia e della realizzazione degli scarichi senza munirsi di autorizzazione. Si tratta inverso di condotte

che sono proprie di chi è destinatario del provvedimento di autorizzazione e di chi apre lo scarico senza autorizzazione. E se già ciò basta ad escludere ogni concorso in capo al Comune che non è né il realizzatore dell'insediamento né il titolare dello scarico, è vero poi che nei provvedimenti con cui il Comune autorizzava l'esecuzione delle opere è esplicitamente formulata la prescrizione che gli scarichi debbano essere realizzati in conformità alle disposizioni di legge vale a dire con l'acquisizione della prevista autorizzazione. Nulla dunque si può imputare al Comune in parte qua.

La sentenza impugnata è vistosamente errata proprio nel punto sopra censurato, posto che esonera da responsabilità il Comune sulla base della mera produzione di parte di documenti (concessione edilizia prot.1190 e concessione edilizia prot.1189 prodotti da parte convenuta/appellata ai doc. 2 e 3 della comparsa di costituzione) del tutto irrilevanti ed in netta contrapposizione con le altre risultanze in atti.

Vero è che le suddette concessioni edilizie (nr.1755 e 1754) contengono al punto 4) l'indicazione "lo scarico delle acque dovrà essere eseguito secondo quanto previsto dalla L.R.29.01.83" ma vero è altresì che proprio detti documenti contengono anche la prescrizione incombente sul titolare della concessione, prima di iniziare i lavori di chiedere al Comune l'allacciamento degli scarichi fognanti alla fognatura stradale comunale".

Pare evidente, alla luce delle risultanze emerse e non contestate ed anzi ritenute provate dal Giudice di primo grado, che l'insediamento abitativo venne in realtà non solo iniziato ma anche compiutamente portato a termine con scarichi senza autorizzazione, senza regolare allacciamento alla rete fognaria ed anzi con scarichi a cielo aperto, che andavano a riversarsi sul fondo di proprietà del sig. De Maria.

Non si comprende quindi come nulla possa essere imputato al Comune, come recita la sentenza impugnata, quando proprio il Comune era l'ente destinatario della richiesta di allacciamento e preposto a detta incombenza, mai ottemperata da parte né della Edilpianoro né del Comune medesimo. Nulla di tutto ciò è infatti agli atti.

Gli scarichi di acque reflue urbane provenienti dall'insediamento La Guarda non sono infatti mai stati autorizzati dall'ente territoriale competente e pertanto non solo la Edilpianoro, che ha commesso materialmente l'illecito, in qualità di realizzatore dell'insediamento e titolare dello scarico -come recita la sentenza- deve esserne ritenuta responsabile ma altresì il Comune di Loiano, il quale, a differenza di quanto statuito in sentenza ben conosceva la situazione *ex ante* e mai azzarda a negare l'inesistenza di autorizzazione allo scarico.

Risulta agli atti lo scarico illecito di acque urbane inquinate nel fondo Vaiarano del Sig. De Maria, e risulta agli atti che tale scarico proveniva direttamente dall'insediamento La Guarda, realizzato in assenza di scarichi fognari "a norma di legge" e allacciati alla rete fognaria comunale e quindi in assenza di autorizzazioni al riguardo rilasciate da parte del Comune, il quale, quindi, ben sapeva che la Edilpianoro non aveva allacciato alla rete fognaria comunale proprio un bel niente!

L'erroneità della sentenza impugnata sul punto risulta evidente. Il primo giudice ha sposato la tesi difensiva del Comune, il quale travisando i documenti prodotti agli atti, ha indotto in errore il Giudicante nel percorso logico giuridico da seguire in punto di statuizione.

Il primo giudice ha omesso di verificare tutti gli ulteriori requisiti dei documenti in esame, di fatto eliminando tutti i passaggi che gli avrebbero consentito di adottare una pronuncia di condanna in capo al Comune sia per responsabilità "commissiva" di fatto illecito che per responsabilità omissiva.

- 3) **Erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene che il comune non abbia omissa attività di vigilanza.**

L'articolazione svolta dal Giudice di prime cure nella parte motivazionale della sentenza in esame al punto 3.3 tratta altresì la problematica del riconoscimento di responsabilità omissiva in capo al Comune di Loiano e giunge a negare la fondatezza delle domande attoree nei confronti della stessa, sul presupposto di una arbitraria ed errata interpretazione della documentazione prodotta agli atti e riconoscendo fondata la prospettazione dei fatti narrata dal Comune medesimo che basa tutte le proprie difese sull'esistenza di documenti del tutto irrilevanti ed in conferenti.

Esaminiamola nel testo:

Se invece il rilievo attoreo riguarda propriamente l'attività omissiva, l'attività propria che l'ente territoriale è chiamato ad espletare a mente dell'art. 128 D. lg. 152/06, che si assume omissa sia in fase di controllo sia in fase di denuncia del fatto all'autorità giudiziaria penale, omissioni che integrano le condotte di rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) e di omissa denuncia (361), ebbene si tratta di reati che rientrano nella specie dei delitti e vale appena la pena di ricordare che per la loro consumazione l'art. 42 c.p. richiede il dolo. Sicchè, civilisticamente parlando, quando si intende far valere avanti al giudice civile in guisa di cognito incidenter tantum la responsabilità penale di una parte, occorre di essa offrire tutti gli elementi costitutivi dell'illecito penale e, quindi, nel nostro caso anche la prova del dolo, prova che come ognuno vede non è affatto ravvisabile sulla base delle sole produzioni documentali di parte".

La sentenza impugnata è vistosamente errata anche nel punto sopra censurato, immediatamente successivo a quello già trattato, posto che proprio le produzioni documentali di parte, richiamate dal Giudice di prime cure, sono atte inconfutabilmente a smentire la presunta liceità e "purezza" del comportamento del Comune.

Per quanto sopra indicato, relativamente all'esistenza in concessione edilizia di prescrizione di richiesta di allacciamento al Comune, mai adempiuta né menzionata da parte dei convenuti, risulta già evidente che il Comune abbia ommesso qualsiasi attività di controllo (quantomeno preventivo) nei confronti dell'operato della Edilpianoro nell'edificanda località La Guarda.

Ma viepiù: **il Comune ben sapeva da tempo dell'esistenza di illecite condotte e di veri e propri abusi esistenti nell'insediamento urbano poi divenuto La Guarda. Basti evidenziare (e ben leggere) il documento 5 prodotto da parte convenuta/appellata e redatto dalla Polizia Municipale di Loiano, la quale "a seguito di nota fatta pervenire da alcuni cittadini residenti alla Guarda, ha provveduto ad effettuare sopralluogo alla rete fognaria di via della Guarda n.29", e non a seguito di accertamenti eseguiti dal Comune, come controparte vorrebbe far credere. Colà giunti la Polizia Municipale rilevava che la fossa biologica posta all'interno di una delle autorimesse, come risultante dall'elaborato grafico riguardante la rete fognaria di via della Guarda, in realtà non esisteva! Dal colloquio avuto col proprietario di detta autorimessa, infatti, sig. Tortorici, emergeva che detta fossa era stata RIMOSSA già dall'inizio dell'ANNO 1989, senza che fosse riposizionata altrove! I verbalizzanti indicavano inoltre di aver fatto un "sopralluogo dell'area cortiliva senza trovare elementi che facciano ritenere la presenza di una nuova fossa biologica". Appare**

dunque chiaro e evidente che il Giudicante non si sia soffermato adeguatamente sul contenuto di detto documento né abbia voluto ben comprenderne la rilevanza.

Ma a fugare ogni dubbio in ordine alla "reticenza" del Comune ed alla sua "indifferenza" – per tacer d'altro- nei confronti di quanto accadeva da MOLTI ANNI nella località La Guarda ci pensano i documenti successivi, sempre di parte convenuta/appellata (ai nr.12 e 13) che dimostrano come il Comune fossa ben edotto della situazione degli scarichi della località suddetta, poiché già nel febbraio 1998 era *"in fase di trattativa con l'Impresa Sazzini per la posa di un depuratore nella citata località e per il quale esiste già un progetto operativo"* tanto da aver già individuato *"la zona prescelta per l'installazione"* come si legge nel doc.12.

Che esistessero degli scarichi NON allacciati e di conseguenza una situazione perdurante da anni di scarichi fognari inquinanti "a cielo aperto" era dunque circostanza da tempo ben nota all'amministrazione comunale, che nella nota 18/2/1998 tenta maldestramente di occultare detta circostanza con una richiesta all'Arpa dei toni distrattamente interlocutori.

La denuncia del sig. De Maria datata 4/4/1998 con allegata relazione del dipartimento di Biologia Evoluzionistica dell'Università di Bologna datata 12/9/1997 indirizzata al Sindaco del Comune di Loiano, è quindi solo l'atto introduttivo della *querelle* insorta tra le parti e che da impulso al Comune di Loiano stesso per le procedure del caso, scuotendolo dal "torpore" in cui versava da oltre 10 ANNI!

Lo scarico illegittimo ed illecito, causa di forte inquinamento ambientale era situazione che il comune ben conosceva e che saltuariamente faceva finta di trattare, lasciandola però cadere sempre nel dimenticatoio..quel progetto esecutivo

di depuratore per la località La Guarda era lì ad aspettare solo la miccia innescata dal sig. De Maria.

- 4) Erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene affermata la responsabilità della Edilpianoro in ordine ai fatti denunciati ma ritiene che la domanda di debita condanna fosse priva di fondamento.**

L'articolazione svolta dal Giudice di prime cure nella parte motivazionale della sentenza in esame al punto 4 tratta la problematica del riconoscimento di responsabilità in capo all'Edilpianoro e giunge a negare la fondatezza delle domande attoree di risarcimento dei danni nei confronti dello stesso sul presupposto di una parziale ed errata valutazione ed interpretazione della documentazione prodotta agli atti

Esaminiamola nel testo:

l'attore si dilunga nel fornire un corposo elenco di danni patrimoniali e non patrimoniali, ma di essi non offre prova alcuna.

La sentenza impugnata è vistosamente errata anche nel punto sopra censurato, posto che proprio le produzioni documentali di parte, richiamate dal Giudice di prime cure, sono atte inconfutabilmente a dimostrare e provare sia la riferibilità dei danni lamentati dal De Maria all'evento denunciato sia la loro congruenza e veridicità.

Non si dimentichi infatti che l'attore produce al doc. 19 (a e b) del fascicolo di primo grado perizia estimativa di danno giurata e che dettagliatamente descrive e analizza tutte le voci di danno lamentate dal sig. De Maria e quantificate in atto introduttivo.

Detta perizia non è MAI stata oggetto di compiuta contestazione da parte del convenuto costituito Comune di Loiano e pertanto, valutata dal Giudicante la ritualità della produzione della stessa e la mancata contestazione in primo atto

difensivo da parte del Comune, lo stesso ^{Giudicante} ben poteva (ed anzi doveva) attribuire alla stessa valore di fatto incontrovertito e non più bisognoso di prova. Ciò in quanto la mancata specifica contestazione in comparsa di risposta dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda di risarcimento dei danni (nella specie perizia di stima) espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti, posto che non si è formata contestazione sul punto.

Non è vero quindi che su detta documentazione non si sia formata quiescenza né contraddittorio, come sostiene il Giudice di prime cure, perché -come anzi detto- il Comune portato a conoscenza della perizia sin dal primo atto introduttivo del giudizio mai ha contestato la stessa né nella sua validità né nel suo contenuto.

Erra inoltre il Giudice di prime cure nel ritenere che detta relazione peritale estimativa del danno subito sia relazione di parte "*non in grado di orientare minimamente il giudizio*": ben poteva infatti il Giudicante trarre da quella perizia fondamento della propria decisione, posto che la consulenza suddetta, sebbene di parte, contiene rilievi precisi e circostanziati con precisione e certezza obiettiva e documentati da rappresentazione grafica dei dati.

Il fatto poi del nesso di causalità tra l'esistenza di acque reflue urbane, inquinanti e piene di liquami sfocianti direttamente nel fondo del De Maria e la progressiva perdita di valore e di interesse della sua attività di agriturismo e agricoltore, può senza dubbio integrare gli estremi del fatto notorio rimesso al prudente apprezzamento del Giudice con esonero della parte dall'onere probatorio.

Tutto ciò posto, pare indubitabilmente dimostrato come il Giudice di prime cure abbia posto a fondamento della propria erronea decisione materiale selezionato a piacimento e riversato caoticamente in sentenza, determinando così una pronuncia che deriva non da quanto raccolto in contraddittorio ma da autonome ed incontrollate scelte, con l'evidente conseguenza di aver ipervalutato elementi puramente indiziari rispetto alle prove vere e proprie, con innegabile abbassamento del livello di giustizia della decisione.

La ricostruzione dei fatti su cui il Giudice ha fondato la propria decisione si è basata solo su pregiudizi rispetto ai quali il medesimo Giudice ha cercato a posteriori la conferma nell'ambito del coacervo di elemento probatori messi a disposizione con la conseguente impossibilità per parte attrice di contro dedurre preventivamente tale distorta ricostruzione.

Val la pena infine ricostruire brevemente la vicenda in fatto ed i suoi risvolti nella sfera personale e patrimoniale del sig. De Maria Eolo.

IN FATTO:

- 1) A partire dagli anni novanta, la Edilpianoro s.p.a. (P.IVA:005665271202), con sede in Pianoro (BO), via del Lavoro n. 2, a seguito di reiterate concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Loiano, realizzava in località La Guarda, sita nel medesimo Comune, la costruzione di diversi fabbricati destinati ad uso civile abitazione.
Le citate concessioni prescrivevano espressamente che l'Edilpianoro, nell'esecuzione dei lavori, rispettasse la L.R. 29/01/1983 n. 7 in materia di scarico delle acque.
- 2) La società convenuta ha evidentemente violato le suddette prescrizioni.

Infatti, l'insediamento civile La Guarda risulta scaricare da sempre acque reflue urbane, fortemente inquinate per la presenza di coliformi totali e fecali e streptococchi fecali, direttamente nel fondo Vaiarano di proprietà del signor De Maria, acque reflue che seguendo poi la naturale pendenza del terreno finiscono per confluire nel Rio della Vecchia – Rio dei Sodi che attraversa il suddetto fondo Vaiarano.

Le acque inquinate vengono in pratica condotte, attraverso due collettori fognari, in un'unica tubazione che scarica infine a cielo aperto nel fondo predetto.

Si tratta di uno scarico illegittimo, anche in quanto non autorizzato dall'ente comunale competente (L.R. 29/01/1983 n. 7, come successivamente riformata e integrata dalla L.R. 13/1984 – L.R. 42/1986 – L.R. 25/1990 – L.R. 50/1995).

- 3) Lo stato di evidente inquinamento ambientale e delle acque induceva quindi il signor De Maria a denunciare la situazione di illegittimità al **Comune di Loiano** – prima verbalmente e poi per iscritto – al fine di sollecitare l'ente ad assumere tutte le iniziative di competenza, idonee a risolvere la suddetta grave situazione. Nello stesso tempo, parte attrice conferiva incarico al Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale dell'Università di Bologna, per accertare la qualità delle acque del Rio della Vecchia – Rio dei Sodi. I risultati di dette indagini hanno evidenziato che “si tratta di acque fortemente inquinate”, che “superano i limiti consentiti sia dalla normativa nazionale (L. 319/76), che da quella regionale (L.R. 42/86)”, come attesa la relazione del 12 settembre 1997. Tale relazione ha al contempo individuato proprio negli scarichi civili in oggetto la “sicura sorgente di contaminazione”. Gli esiti dell'accertamento sono stati quindi portati a conoscenza del Comune convenuto, in allegato all'istanza del 04/04/1998.

4) D'altra parte, nonostante le ripetute denunce presentate dal signor De Maria, il Comune suddetto ha deliberatamente assunto un atteggiamento del tutto illegittimo, restando inadempiente agli obblighi tra l'altro imposti dalla normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Se da un lato, infatti, parte attrice richiedeva ripetutamente e per iscritto un intervento del Comune di Loiano idoneo a far fronte alla grave situazione di illegittimità dello scarico suddetto, dall'altro, il Comune stesso assumeva una condotta sostanzialmente inerte. L'ente territoriale si limitava infatti a richiedere all'A.R.P.A. (con nota nr. 1247 del 08/02/98) una valutazione della qualità delle acque scaricate nel Rio della Vecchia – Rio dei Sodi. Tale accertamento portava peraltro a risultati inequivocabili, secondo i quali (come da nota dell'ARPA nr. 3719/98) "presso la frazione si verifica l'immissione quotidiana di volumi rilevanti di liquami insufficientemente trattati, che trasferiscono all'ambiente quantità non trascurabile di inquinanti". L'agenzia inoltre evidenzia l'esistenza di un "peso ambientale costante distribuito sul territorio della frazione con emergenze locali nei singoli punti di immissione, in particolare nei punti di scarico delle due reti fognarie comunali, nei quali si determinano anche problemi di carattere igienico – sanitario".

Parimenti l'A.R.P.A. suggeriva l'attivazione di un impianto di depurazione capace di migliorare la qualità delle acque scaricate nel rio in questione.

5) A dispetto delle conclusioni raggiunte anche dalla suddetta agenzia in merito alla pericolosità della situazione in oggetto, il Comune di Loiano perseverava nel suo atteggiamento di totale e illegittima inerzia.

In particolare, l'ente convenuto ometteva di denunciare alle competenti autorità l'esistenza dello scarico illegittimo, in quanto non autorizzato e soprattutto

inquinante. Il Comune, comunque, non adottava i provvedimenti di sua competenza idonei ad inibire un tale scarico e a fronteggiare, quindi, la pericolosa situazione di inquinamento.

Occorrerà infatti aspettare l'anno 2000 affinché l'ente territoriale convenuto di decida a prospettare l'attivazione di un impianto di depurazione, così come avevano già da tempo suggerito sia l'A.R.P.A. che il Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale dell'Università di Bologna.

Quindi il signor De Maria era indotto a nominare il consulente tecnico di parte Ing. G. Donzellini, e a richiedere al Tribunale di Bologna un accertamento tecnico preventivo, nei confronti dell'Edilpianoro s.p.a. e del Comune di Loiano, per la verifica giudiziale dello stato dei luoghi e delle condizioni di scarico delle acque, prima che tale situazione potesse subire un'alterazione di fatto. Con provvedimento giudiziale reso in data 12/7/2000 veniva disposto l'accertamento richiesto.

- 6) Le indagini effettuate dai due consulenti tecnici, quello di parte attrice e quello d'ufficio (nel corso del suddetto accertamento preventivo), in contraddittorio con i consulenti tecnici nominati dall'Edilpianoro e dal Comune di Loiano, hanno ancora una volta fornito "la certezza che le acque di scarico recapitate nel fondo Vaiarano e quindi nel Rio della Vecchia – Rio dei Sodi provengono dall'insediamento La Guarda", come attesta la relazione del C.T.U. datata 30/11/2000. Sempre con tale relazione si è inoltre evidenziato che le suddette acque risultano essere "verosimilmente pretrattate all'origine con fosse Imhoff e separate dalle acque di pioggia". Nello stesso tempo, però, è stato accertato "inequivocabilmente che le acque di scarico provenienti dalla località La Guarda

sono liquami domestici che hanno inquinato, e ancora oggi inquinano, il (suddetto rio) e le zone limitrofe”.

Il C.T.U. rilevava inoltre che l'impianto di depurazione (la cui costruzione era stata affrettata dal Comune di Loiano a seguito dell'iniziativa giudiziale del signor De Maria) una volta funzionante, avrebbe potuto ridurre, ma non eliminare, lo stato di grave e pericoloso inquinamento delle acque e dell'ambiente.

- 7) In effetti, anche una volta eseguiti i lavori di costruzione del depuratore, il problema dell'illegittimo inquinamento non è stato di certo risolto. Al contrario, il sig. De Maria ha continuato e continua tuttora a subire l'illegittimità della situazione dedotta e, quindi, gli ingenti danni conseguenti all'inquinamento stesso.

La perdurante dannosità degli scarichi in questione è stata peraltro nuovamente accertata dal Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale dell'Università di Bologna, sempre su incarico di parte attrice. Le indagini condotte in data 31 agosto del 2004 – a monte e a valle dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane prodotte dalla frazione La Guarda – hanno infatti dimostrato che “il Rio della Vecchia riceve scarichi fortemente inquinante”, a causa della “inadeguatezza del trattamento delle acque urbane da parte dell'impianto di depurazione che non rispetta quanto previsto nel D.Lgs. 152/99 e s.m.” (come da relazione datata 5/11/2004).

- 8) Occorre a questo punto evidenziare che l'inquinamento delle acque e dell'ambiente che da anni interessa il Rio della Vecchia – Rio dei Sodi e le zone limitrofe ha cagionato gravi danni (patrimoniale esistenziale e morale) al signor De Maria, in quanto coltivatore diretto e proprietario del fondo Vaiarano in cui scorre il suddetto rio.

Dalla fine degli anni ottanta, infatti, parte attrice era dedita all'esercizio dell'attività agrituristica nel medesimo fondo Vaiarano (come risulta dall'autorizzazione all'espletamento di tale attività rilasciata in data 23/12/1989; dall'attestato di iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici della Provincia di Bologna; dalla relativa documentazione pubblicitaria e giornalistica). Ebbene, in seguito a sopralluogo tecnico eseguito dal Servizio Provinciale Agricoltura di Bologna, "il signor De Maria ha dovuto presentare in data 12/11/1997 richiesta di cancellazione dall'albo regionale degli operatori agrituristici in quanto, pur conservando la ditta i requisiti, si è trovata nella condizione di non potere più svolgere l'attività agrituristica, causa scarichi a cielo aperto di un insediamento di costruzioni posto a monte della propria azienda" (verbale di deliberazione della Giunta della Comunità Montana, zona 10, pubblicato in data 20/1/1998).

Non solo: parte attrice, sempre a causa dell'inquinamento in questione, non ha più potuto esercitare l'attività agricola e di sfruttamento del fondo conformemente alla sua naturale destinazione. Di qui, peraltro, il conseguente e notevole deprezzamento del valore dei relativi terreni ed immobili.

E' dunque evidente che la forzosa cessazione delle attività lavorative elette dal signor De Maria quale esclusiva fonte del proprio sostentamento economico e, al contempo, quale strumento di attuazione della propria personalità individuale, ha finito inevitabilmente per causargli danni di natura patrimoniale, morale ed esistenziale.

Va inoltre riconosciuto che i danni in questione sono conseguenza immediata, diretta e prevedibile delle condotte illecite poste in essere sia dalla Edilpianoro s.p.a. che da Comune di Loiano

A) Danno patrimoniale.

Si rileva, preliminarmente, che la stima dei danni patrimoniali operata dalla scrivente difesa sulla base delle perizie estimative dei consulenti di parte, è avvenuta a partire dall'anno 1995 sino all'epoca attuale.

Il signor De Maria era titolare dell'azienda Agricola Vaiarano nella quale inizialmente allevava ovini, avviando successivamente un'attività casearia finalizzata alla produzione di latticini e formaggi, ed alla vendita diretta di tali prodotti. A partire dal 1989, insieme alla su descritta attività agricola, parte attrice iniziava a svolgere attività agrituristica dopo aver acquisito le necessarie autorizzazioni anche per la somministrazione di pasti e bevande, per l'ospitalità turistica, e per l'organizzazione di attività ricreative e culturali (licenza del Comune di Loiano n. 1 del 23/12/1989).

Ebbene a causa del forte inquinamento ambientale, determinato dallo scarico di acque luride nel fondo Vaiarano, il signor De Maria è stato costretto a cessare ogni attività, agricola ed agrituristica (verbale di deliberazione della Giunta della Comunità Montana, zona 10, pubblicato in data 20/1/1998), subendo di conseguenza un ingente danno patrimoniale.

Per il biennio 1995-1997 il danno subito dall'attività agrituristica attiene ai minori guadagni derivati dalla gestione della suddetta attività, a causa del notevole decremento della clientela avvenuto per il forte degrado ambientale verificatosi.

Tali danni ammontano ad **Euro 48.000,00**.

Successivamente al 1997, parte attrice è stata costretta a cessare l'attività agrituristica ed agricola. Il danno relativo a tale forzosa cessazione è stato stimato in **Euro 601.000,00**. Pertanto, il danno patrimoniale arrecato all'attività agrituristica del signor De Maria ammonta ad un complessivo importo di **Euro 649.000,00**.

D'altra parte, l'inquinamento prodotto ai danni del fondo Vaiarano ha altresì causato la svalutazione dei terreni agricoli e dei beni immobili agricoli di proprietà di parte attrice. Tale svalutazione è stata stimata in **Euro 405.442,83**.

Parimenti, per ovviare alla grave crisi economica concretizzatasi a seguito della cessazione dell'attività agrituristica, il signor De Maria è stato costretto a vendere alcuni beni immobili siti sul fondo Vaiarano.

La vendita è stata effettuata ad un valore minore di realizzo, a causa della conclamata situazione di inquinamento. Tale minor valore è quantificabile in **Euro 348.615,56**.

Sotto diverso profilo, si rileva che la grave situazione di degrado ambientale ha determinato un minore rendimento dei terreni agricoli di parte attrice destinati a coltivazione, con un danno stimato in **Euro 67.877,14**.

Il complessivo importo dei danni subiti dal patrimonio fondiario del signor De Maria ammonta quindi ad **Euro 821.935,53**.

In definitiva, il danno patrimoniale globalmente subito dal signor De Maria a causa del grave inquinamento verificatosi sul suo fondo, per lo scarico delle acque provenienti dall'insediamento civile La Guarda, è stimato in **Euro 1.470.935,53** (Euro unmilionequattrocentosettantamilanovecentotrentasette/53) come risulta dalle perizie estimative di danno economico redatte dai consulenti di parte attrice Dott. Marangoni e dal perito agrario Zanna (che si allegano al presente atto), in cui sono esplicitati i criteri adottati per la valutazione del suddetto danno.

B) Danno morale.

Nel caso in questione sussiste ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., a sfavore del signor De Maria, un danno morale di rilevante entità, in

quanto le condotte illecite assunte dalla Edilpianoro s.p.a. e dal Comune di Loiano integrano tutti gli estremi di varie fattispecie criminose.

Al riguardo occorre rilevare che l'ente territoriale convenuto, attraverso i suoi organi competenti, è incorso nel reato di omissione di atti d'ufficio p.p. dall'art. 328 c.p. Difatti, nonostante le ripetute richieste scritte rivolte da parte attrice, gli organo suddetti si sono sistematicamente astenuti dall'adottare i provvedimento previsti dalla normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, concorrendo così a determinare la situazione di grave degrado che tuttora affligge il fondo Vaiarano.

Il Comune convenuto, sempre attraverso i suoi organi competenti, ha altresì violato il precetto di cui all'art. 361 c.p., omettendo di denunciare alle autorità giudiziarie il fatto-reato (appreso attraverso le denunce scritte del signor De Maria) di edificazione in parziale difformità dai regolamenti comunali e dalla concessione edilizia rilasciata dalla Edilpianoro s.p.a. Tale fatto integra il reato p.p. dall'art. 44 lett. A D.P.R. 380/2001 (già previsto dall'art. 17 lett. A L. 10/1977, e dall'art. 20 lett. A L. 47/1985).

La suddetta società ha infatti edificato il complesso edile la Guarda in violazione delle prescrizioni contenute nei permessi edilizi, che sancivano l'obbligo di acquisizione delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane, e che imponevano il rispetto della normativa in materia di tutela delle acque. Ha altresì violato le norma del regolamento del Comune di Loiano che inibiscono il superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi previsti inderogabilmente dalle leggi nazionali, con ciò integrandosi il predetto reato p.p. dall'art. 44 lett. A D.P.R. 380/2001 (già previsto dall'art. 17 lett. A L. 10/1977, e dall'art. 20 lett. A L. 47/1985).

D'altra parte, è evidente che il Comune di Loiano (attraverso i suoi organi competenti) ha concordato con la Edilpianoro s.p.a. a commettere il reato edilizio sopra richiamato, con la sua condotta inerte, omissiva e di fatto acquiescente.

Considerata la pluralità delle fattispecie criminose integrate dalle condotte delle parti convenute, ed anche il lasso di tempo nel quale tali condotte si sono protratte; ritenuti infine gli effetti fortemente pregiudizievoli che le stesse hanno avuto nei riguardi del signor De Maria, appare equo quantificare il danno morale in **Euro 500.000,00** (Euro cinquecentomila/00).

C) Danno esistenziale.

La condotta assunta dalle parti convenute nei confronti del signor De Maria integra tutti gli elementi dell'illecito civile di cui all'art. 2043 c.c., ed ha causato a parte attrice la lesione del diritto alla piena e libera estrinsecazione della propria personalità ed alla libertà di sviluppo della propria persona (artt. 2 e 3 Cost.).

Difatti, il forte degrado ambientale causato dalla Edilpianoro s.p.a. e dal Comune di Loiano ha precluso al signor De Maria la prosecuzione dell'attività di agriturismo e agricola, con ciò ledendosi il diritto alla libera iniziativa economica ed al pieno godimento della proprietà (artt. 41 e 42 Cost.).

Non vi è dubbio che l'offesa dei predetti diritti tutelati dalla Costituzione implichi il diritto al risarcimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2059 c.c., del danno non patrimoniale sofferto.

Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte consolidatasi in maniera uniforme negli ultimi anni, ed anche l'intervento interpretativo compiuto dalla Corte Costituzionale sull'applicazione dell'art. 2059 c.c. (sentenza n. 233 del 11/7/2003), ha sancito il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale – c.d. esistenziale in presenza della lesione di un diritto o di un interesse direttamente protetto dalla

Costituzione,. E' d'uopo precisare che il predetto danno involge una sfera soggettiva affatto diversa da quella relativa all'integrità psico-fisica (la cui lesione comporta il risarcimento del danno biologico), ed anche da quella afferente la serenità dello stato d'animo dell'individuo (la cui offesa invece genera il diritto al risarcimento del danno morale).

Appare di tutta evidenza che, nel caso de quo, il verificarsi della situazione di grave inquinamento, che ha interessato il fondo Vaiarano, ha costretto il signore De Maria a dismettere l'attività professionale e lavorativa che lo stesso aveva prescelto per realizzare la propria personalità e la propria individualità.

L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. postula dunque che al verificarsi degli elementi costitutivi del fatto illecito, qualora cagionino l'offesa agli interessi ed ai valori protetti dalla Costituzione, il soggetto leso abbia diritto al risarcimento del danno non patrimoniale – c.d. esistenziale.

Considerata la gravità della condotta assunta dalle parti convenute, la persistenza di tale condotta, e gli effetti prevedibili ed ineluttabili che l'azione illecita ha avuto sull'esistenza professionale del signor De Maria, appare congruo ed equo quantificare il danno c.c. esistenziale subito dallo stesso in **Euro 500.000,00** (Euro cinquecentomila/00).

Si produce: 1) copia autentica sentenza appellata nr.1719/2011; 2) fascicolo di primo grado; 3) copia nota 18/2/1998 Comune di Loiano; 4) copia relazione Polizia Municipale del 10/7/1998;

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente procedura è pari ad € 2.470.953,53 e pertanto il contributo dovuto e versato è pari ad € 2.199,00=.

Bologna, lì 26/9/2012

Avv. Vanessa Torfi


MANDATO: Nomino l'Avv. Vanessa Torri affinché mi rappresenti e difenda nella presente procedura ed in ogni sua fase successiva e/o eventuale, anche di impugnazione, conferendole tutte le facoltà di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire, rinunciare agli atti, accettare l'altrui rinuncia, transigere, conciliare, rilasciare quietanze, riassumere e proseguire il processo, chiamare terzi, promuovere giudizio di opposizione di cui agli artt. 615, 617, 619, 645 c.p.c. proporre appello e riserva di appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c. ultimo co., nonché procedere esecutivamente e quanto altro può servire. Con elezione di domicilio presso e nel suo Studio in Bologna, via delle Lame n. 36.


Avendo ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs 196/03, autorizzo il trattamento dei dati personali, anche sensibili, ai fini dell'espletamento del mandato.

Eolo De Maria:




Vera ed autentica la firma.

Avv. Vanessa Torri:



RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta di De Maria Eolo, rappresentato e difeso come in epigrafe dall'Avv. Vanessa Torri, io sottoscritto Assistente U.N.E.P. della Corte d'Appello di Bologna, ho notificato il suesteso atto al Comune di Loiano, in persona del Sindaco p.t., con sede in Loiano (BO), via Roma n. 55, via legale rappresentante pro tempore, con sede in (40065) Pianoro (BO), via del Lavoro n. 2, presso il procuratore domiciliatario costituito in giudizio, Avv. Paolo Bonetti nel domicilio eletto in Bologna via Altabella n. 3, consegnandone copia a mani di



COLLEGA IMPIEGATA ADDETTA ALLO STUDIO TELE
QUALIFICATA CHE NE CURA LA CONSEGNA
IN SUA PRECARIA ASSENZA.

24/9/2011

RELAZIONE DI NOTIFICA

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
UFFICIALE GIUDIZIARIO B3
Carla Campagne

~~A richiesta di De Maria Eolo, rappresentato e difeso come in epigrafe dall'Avv. Vanessa Torri, io sottoscritto Assistente U.N.E.P. della Corte d'Appello di Bologna, ho notificato il suesteso atto alla soc. Edilpianoro s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in (40065) Pianoro (BO), via del Lavoro n. 2, consegnandone copia a mani di~~

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(f.to Maestrami Giovanni)

IL VICE SEGRETARIO
(f.to Rossetti Cinzia)

Il sottoscritto dipendente autorizzato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE:

- la presente deliberazione viene pubblicata all'albo online in data odierna;
- l'oggetto della presente deliberazione viene trasmesso in data odierna ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, 16 gennaio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Ssa Crisci Giuseppina

Il presente documento costituisce copia conforme dell'originale.

Loiano, _____

IL SEGRETARIA
Rag. Forlani Barbara

- La presente deliberazione è stata affissa all'Albo online per n. 15 giorni consecutivi dal 16 gennaio 2013 al 31 gennaio 2013, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/01/2013
- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)
- essendo decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Loiano, lì 26/01/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Ssa Crisci Giuseppina
